

**REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI  
Deliberazione della Conferenza dei Servizi Prot. 72406/A1903A del 30 luglio 2018.  
Comune di Torino – Società Promozione & Sviluppo Iniziative Commerciali Srl – Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 114/98, della l.r. n. 28/99 s.m.i. e dell'art. 15 comma 10 lett. c) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 – Conferenza dei Servizi, seduta del 24 luglio 2018.**

Premesso che:

il giorno 24 del mese di luglio 2018 alle ore 10,55 circa si è riunita, presso la sala riunioni del primo piano della sede regionale di via Pisano, 6 – Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota prot. n. 65487/A1903A del 11/07/2018;

in data 5 maggio 2018, pervenuta in Regione Piemonte in data 14/05/2018, la società Promozione & Sviluppo Iniziative Commerciali Srl ha presentato all'amministrazione comunale di Torino la richiesta di ridefinizione del centro commerciale classico, tipologia G-CC2, con superficie di vendita di mq. 11.976 (autorizzato con DCS n. 16334/A1903A del 22/10/2015 e ridefinito con DCS n. 3223/A1903A del 3/03/2017), tramite l'accorpamento di strutture interne e modifica del numero degli esercizi commerciali, settore alimentare e non alimentare, ubicato nell'area ex Scalo Vanchiglia in C.so Novara, Via Regaldi, C.so Regio Parco, Via Pacini in una localizzazione L1 del Comune di Torino, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta istruttoria del 4 giugno 2018, dopo un'approfondita discussione, stabiliva di rinviare la decisione ad altra seduta, in attesa dei pareri dei competenti uffici tecnici dell'Amministrazione comunale.

La Conferenza dei Servizi, preso atto dei pareri espressi dai competenti uffici tecnici del Comune di Torino, nel corso della seduta decisoria del 24/07/2018, ha espresso, all'unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all'istanza presentata dalla società Promozione & Sviluppo Iniziative Commerciali Srl inerente la ridefinizione del centro commerciale classico, tipologia G-CC2, con superficie di vendita di mq. 11.976 (autorizzato con DCS n. 16334/A1903A del 22/10/2015 e ridefinito con DCS n. 3223/A1903A del 3/03/2017), tramite l'accorpamento di strutture interne e modifica del numero degli esercizi commerciali, settore alimentare e non alimentare, ubicato nell'area ex Scalo Vanchiglia in C.so Novara, Via Regaldi, C.so Regio Parco, Via Pacini in una localizzazione L1 del Comune di Torino, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, con le seguenti prescrizioni:

- 1) il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinata:  
al preventivo ritiro delle precedenti autorizzazioni, poiché quelle derivanti dal presente atto, essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012, sono considerate "nuove autorizzazioni";
- 2) l'attivazione della struttura commerciale è subordinata al rispetto:

di tutte le prescrizioni e raccomandazioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 16334/A1903A del 22/10/2015 e n. 3223/A1903A del 3/03/2017;

3) il rilascio dei permessi a costruire è obbligatoriamente subordinato:

- al superamento della fase di verifica ambientale di cui alla L.R. n. 40/98;
- all'approvazione del Progetto di Coordinamento comunale;
- all'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica prevista dall'art. 26 comma 7 e seguenti della LR n. 56/77 e s.m.i che dovrà contenere:
  - le prescrizioni dei punti precedenti;
  - tutte le prescrizioni e obblighi commerciali, progettuali, viabilistici ed ambientali derivanti dalle precedenti fasi procedurali (fase di VAS, autorizzazione commerciale e fase di verifica d'impatto ambientale prevista dalla LR 40/98);
  - l'ATTESTATO DI PROGETTO, di conformità del progetto al Protocollo ITACA;

4) l'apertura del centro commerciale è subordinata alla verifica che:

il centro commerciale sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114/98.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Torino;

acquisito il parere di conformità del rappresentante della Città Metropolitana di Torino, inviato con nota del 24/07/2018 tramite posta elettronica;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. n. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, come da ultimo modificati dalla l.r. n. 13 del 27.07.2011 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

visti gli artt. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114" da ultimo modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012";

visti gli artt. n. 5, 6, 9, 10, 11, 12 della Deliberazione di Giunta regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 smi "D.lgs. n. 114/98 – art. 9 l.r. n. 28/99 art. 3 – Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Deliberazione n. 21- 4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006;

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012, n. 3 del 15/03/2015 e n. 16 del 31/10/2017 di modifica alla L.R. 28/99;

vista la l.r. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98";

visto l'art. 26 comma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i.;

vista la DCS n. 16334/A1903A del 22/10/2015 di autorizzazione all'attivazione del centro commerciale classico, tipologia G-CC2, con superficie di vendita di mq. 11.976 settore alimentare e non alimentare, ubicato nell'area ex Scalo Vanchiglia in C.so Novara, Via Regaldi, C.so Regio Parco, Via Pacini in una localizzazione L1 del Comune di Torino;

vista la DCS n. 3223/A1903A del 3/03/2017 di ridefinizione, ai sensi dell'art. 15 comma 10 lett. c) e art. 16 c. 1 DCR n. 563-13414/99 smi., del centro commerciale classico, tipologia G-CC2, con superficie di vendita di mq. 11.976, ubicato nell'area ex Scalo Vanchiglia in C.so Novara, Via Regaldi, C.so Regio Parco, Via Pacini in una localizzazione L1 del Comune di Torino;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 90 giorni dall'avvio istruttorio, come previsto dalle norme di legge;

attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4016 del 17/10/2016;

la Conferenza dei servizi con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

1) di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla Società Promozione & Sviluppo Iniziative Commerciali Srl, relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico, tipologia G-CC2, con superficie di vendita di mq. 11.976 (autorizzato con DCS n. 16334/A1903A del 22/10/2015 e ridefinito con DCS n. 3223/A1903A del 3/03/2017), tramite l'accorpamento di strutture interne e modifica del numero degli esercizi commerciali, settore alimentare e non alimentare, ubicato nell'area ex Scalo Vanchiglia in C.so Novara, Via Regaldi, C.so Regio Parco, Via Pacini in una

localizzazione L1 del Comune di Torino, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, con le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita del centro commerciale classico di 11.976,00 composto da:

1 G-SM1 mq. 2972

1 M-SE3 mq. 1417

7 M-SE2 (870,570,530,470,470,432,401) per complessivi mq. 3743

3 M-SE1 (331.5,321,304.5) per complessivi mq. 957

36 es. di vicinato mq. 2887

b) superficie complessiva del centro commerciale mq. 26.575

c) fabbisogno parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia distributiva grande struttura centro commerciale classico (G-CC2) con superficie di vendita pari a mq. 11.976,00, che deve essere non inferiore a n. 1.037 posti auto corrispondente a mq. 29.036 di cui almeno il 50% pubblici secondo quanto disposto dall'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.; in relazione alla superficie lorda di pavimento, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 13.287 come previsto dall'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della l.r. n. 56/77 s.m.i.; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree di carico e scarico merci mq. 2.998;

2) di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

al preventivo ritiro delle precedenti autorizzazioni, poiché quelle derivanti dal presente atto, essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012, sono considerate "nuove autorizzazioni";

3) di subordinare l'attivazione della struttura commerciale al rispetto:

di tutte le prescrizioni e raccomandazioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 16334/A1903A del 22/10/2015 e n. 3223/A1903A del 3/03/2017;

4) di subordinare il rilascio del permesso a costruire:

al superamento della fase di verifica ambientale di cui alla L.R. n. 40/98;

all'approvazione del Progetto di Coordinamento comunale;

• all'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica prevista dall'art. 26 comma 7 e seguenti della LR n. 56/77 e s.m.i che dovrà contenere:

- le prescrizioni dei punti precedenti;

- tutte le prescrizioni e obblighi commerciali, progettuali, viabilistici ed ambientali derivanti dalle precedenti fasi procedurali (fase di VAS, autorizzazione commerciale e fase di verifica d'impatto ambientale prevista dalla LR 40/98);

- l'ATTESTATO DI PROGETTO, di conformità del progetto al Protocollo ITACA;

5) di subordinare l'apertura del centro commerciale alla verifica che:

il centro commerciale sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114;

6) di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Torino in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D.lgs 114/98 e dell'art.13 c. 1 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento. A norma dell'art. 13 comma 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e Terziario, Via Pisano 6, Torino.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi  
Dirigente del Settore Commercio e Terziario  
Dott. Claudio Marocco